

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

---

**Seduta n. 273**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**27° Resoconto stenografico**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005**

---

**Presidenza del presidente PONTONE**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(2917-B) Disciplina dell'attività di acconciatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4
COTA, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i> . . . . .	4
* D'IPPOLITO, <i>relatrice</i> . . . . .	4
MACONI (DS-U) . . . . .	3
SAMBIN (FI) . . . . .	3
SEMERARO (AN) . . . . .	3
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	5

---

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2917-B) *Disciplina dell'attività di acconciatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2917-B, sospesa nella seduta del 19 luglio scorso, nel corso della quale è stata svolta la discussione generale.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera.

**È approvato.**

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera.

**È approvato.**

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole, a nome del mio Gruppo, sul disegno di legge in titolo.

SAMBIN (FI). A nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in titolo.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, come ho già avuto modo di evidenziare in sede di discussione generale, preannuncio a nome del mio Gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame, pur avan-

zando osservazioni critiche sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Riteniamo di avere lavorato tenendo conto delle normative vigenti e rispettando le competenze reciproche di Stato e Regioni. Peraltro, si tratta di un provvedimento che regola una professione e, quindi, crediamo che le motivazioni della Camera dei deputati siano comprensibili, ma non del tutto giustificabili.

Il provvedimento in esame, però, è atteso da tanto tempo, ha ricevuto un consenso pressoché unanime da tutte le associazioni di categoria interessate e raccoglie l'unanimità dei pareri della Commissione; pertanto, nonostante le osservazioni critiche, esprimeremo un voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

\* D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, finalmente sono giunti tutti i pareri: nella precedente seduta avevamo ottenuto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione e ora è giunto opportunamente anche il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente che ci consente, quindi, di portare a compimento questo attesissimo provvedimento.

Come ho già avuto modo di sottolineare nella relazione introduttiva, il disegno di legge in titolo è stato modificato dalla Camera dei deputati sostanzialmente in due punti; si tratta, però, di limature che non modificano nella sostanza la struttura del testo e che consentono, pertanto, di riconfermare l'auspicio di una sua rapida approvazione. A nostro giudizio, questo provvedimento poteva essere già definito; tuttavia le considerazioni di merito espresse dalla Camera dei deputati, che noi rispettiamo, e soprattutto la considerazione della necessità e dell'urgenza di dare adeguata risposta all'aspettativa di tanti anni di una categoria fortemente interessata a tale normativa ci inducono a ritenere condivisibile il testo elaborato e, quindi, a proporlo per la definitiva approvazione all'esame della Commissione.

COTA, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Signor Presidente, ribadisco la valutazione positiva del Governo sul provvedimento in discussione. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati possono ascrivere nell'alveo delle modifiche di ordine tecnico. Esprimo, quindi, soddisfazione per la rapida definizione del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

*I lavori terminano alle ore 15,35.*

ALLEGATO

## DISEGNO DI LEGGE N. 2917-B

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari, Dell'Anna, Lazzari e Duilio; Gamba, Saglia, Raisi, Strano e Lisi; Cazzaro, Buglio, Cialente, Gambini, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani e Ruggia; D'Agrò, Caruso, Cozzi, Gamba, Milanato, Mongiello, Naro, Polledri e Zanetta, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

**Disciplina dell'attività di acconciatore****Articoli**

## Art. 1.

*(Principi generali)*

1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

## Art. 2.

*(Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore)*

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il

taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

### Art. 3.

#### *(Abilitazione professionale)*

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalente-

mente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

*b)* da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera *b)* del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

#### Art. 4.

##### *(Competenze delle regioni)*

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli *standard* di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono

i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 5.

##### *(Sanzioni)*

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

#### Art. 6.

##### *(Norme transitorie)*

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della

legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;

b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;

c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

#### Art. 7.

##### *(Termine di applicazione della legislazione vigente)*

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.





